

Allegato M

STRUTTURE TEMPORANEE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Strutture temporanee
- Art. 3 - Atti abilitanti
- Art. 4 - Ambito temporale delle autorizzazioni
- Art. 5 - Strutture temporanee di servizio a cantieri edili
- Art. 6 - Strutture temporanee a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 7 - Documentazione e garanzie
- Art. 8 - Manutenzione
- Art. 9 - Norme transitorie
- Art. 10 - Sanzioni

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina la realizzazione di strutture temporanee. Le norme che seguono definiscono inoltre le procedure tecnico amministrative necessarie per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli ad esse afferenti, le modalità per la realizzazione delle strutture e le garanzie per la loro rimozione.

2. Fino alla realizzazione del necessario coordinamento normativo fra i diversi regolamenti comunali che concorrono a disciplinare le strutture temporanee su aree pubbliche, il presente regolamento si applica alle strutture temporanee su aree private non soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 – Strutture temporanee

1. Le strutture temporanee sono quelle strutture assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali ai manufatti edilizi, ma destinate ad un uso circoscritto nel tempo, a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantirne una facile rimozione.

2. Le strutture temporanee oggetto del presente Regolamento possono ricondursi alle seguenti tipologie:

- A. Strutture temporanee a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- B. Strutture temporanee di servizio a cantieri edili.

Art. 3 - Atti abilitanti

1. Le strutture temporanee oggetto del presente Regolamento, per le loro caratteristiche di temporaneità, sono subordinate ad apposita autorizzazione amministrativa da richiedersi da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Quando l'intervento per le sue caratteristiche, abbia un evidente impatto ambientale, estetico, etc. occorre acquisire il parere della CETU. Qualora la struttura temporanea presenti caratteristiche ed aspetti ambientali, paesaggistici e/o estetici disarmonici in rapporto all'ambiente, l'autorizzazione deve essere negata.

Art. 4 - Ambito temporale delle autorizzazioni

1. Le strutture temporanee sono autorizzate per un periodo non superiore a otto mesi. Fanno eccezione le baracche di cantiere di cui ai successivi articoli.
2. L'autorizzazione amministrativa indica il periodo di validità comprensivo del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione delle strutture e alla rimessa in pristino delle aree.
3. Qualora l'utilizzazione della struttura avvenga per un periodo determinato dell'anno (ad esempio soli mesi invernali od estivi) e sia destinata a ripetersi con cadenza annuale nello stesso periodo, l'autorizzazione amministrativa ha durata pluriennale e comunque non superiore a tre anni, a condizione che dette strutture conservino le medesime caratteristiche costruttive e dimensionali.
4. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione amministrativa, la rimozione anticipata delle strutture di cui trattasi.
5. La realizzazione di strutture temporanee per periodi superiori da quelli fissati al primo comma è autorizzata esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico. L'autorizzazione è preceduta da conforme delibera assunta dalla Giunta.
6. Le autorizzazioni amministrative possono essere rinnovate, su richiesta dell'interessato da presentarsi all'Amministrazione almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza, previa verifica del permanere delle condizioni necessarie al rilascio.
7. L'autorizzazione amministrativa è sempre rilasciata sotto la condizione che, nel momento in cui questa abbia termine, o decada, o comunque vengano a mancare le condizioni per la sua validità e per il mantenimento in essere di quanto autorizzato e l'atto autorizzativo venga revocato, il Titolare provveda a rimuovere le opere in oggetto ed a ripristinare lo stato dei luoghi.
8. L'autorizzazione amministrativa è precaria ed è revocabile in qualunque momento l'Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando pregiudizio a diritti od interessi generali dal permanere del manufatto; per tali sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può essere pertanto disposta, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle strutture di cui trattasi.
9. L'autorizzazione amministrativa decade qualora non permangano le condizioni iniziali che hanno consentito il rilascio ed è revocata qualora, da controlli effettuati, risultino difformità nell'uso e nelle caratteristiche del manufatto.
10. Il soggetto autorizzato deve rimuovere la struttura temporanea entro trenta (30) giorni successivi la scadenza dell'autorizzazione e provvedere alla messa in pristino delle aree.

Art. 5 - Strutture temporanee di servizio a cantieri edili

1. L'installazione di baracche di cantiere (ad uso di ricovero, servizi, ufficio della Direzione Lavori, ecc.) è subordinata al solo possesso di idoneo titolo edilizio ed è consentita per il periodo di validità di tali atti.
2. L'installazione di baracche di cantiere per l'esecuzione di opere edili che non necessitano di alcun atto amministrativo, è altresì consentita senza che sia necessaria alcuna autorizzazione, per il tempo

strettamente necessario all'esecuzione dei lavori previa comunicazione della natura dei lavori da eseguire e dei relativi tempi di esecuzione.

Art. 6 - Strutture temporanee a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. E' consentita l'installazione di strutture temporanee a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, completamente e facilmente smontabili e amovibili, antistanti, o adiacenti alle attività sopradette.

2. Tali manufatti, dovranno essere ampiamente vetrati (tipo veranda) smontabili e con struttura preferibilmente lignea o metallica sottile (con esclusione di alluminio anodizzato). Potranno essere utilizzati materiali diversi purché assicurino un buon inserimento nel contesto e coerenza con i manufatti già in essere e comunque previo parere della CETU.

3. La dimensione dovrà essere commisurata alla grandezza dell'attività esistente e dell'area a disposizione e comunque tale da non ostacolare l'uso e la conformazione di altri beni confinanti o nelle vicinanze.

4. Le strutture temporanee oggetto del presente articolo, oltre a possedere i caratteri di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- utilizzare vetri del tipo antinfortunistico o di sicurezza;
- assicurare la maggior attenuazione possibile del loro impatto ambientale e paesaggistico;
- essere di dimensioni giustificate dal tipo di attività a cui sono destinate e fatte salve altre indicazioni relative alla pianificazione urbanistica e a norme edilizie;
- essere ancorate al suolo in modo da essere facilmente removibili e non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi;
- avere caratteristiche tipologiche e costruttive tali da rendere inequivocabile la loro utilizzazione e la loro natura di struttura temporanea;
- avere altezza interna conforme alle prescrizioni del regolamento di igiene e comunque nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

Art. 7 - Documentazione e garanzie

1. Chiunque intenda realizzare strutture temporanee soggette ad autorizzazione deve presentare presso la direzione competente al rilascio la documentazione sotto elencata:

- a) domanda in bollo a firma del richiedente dell'autorizzazione e del proprietario dell'area, nella quale risulti chiaramente il periodo di permanenza del manufatto;
- b) planimetria in scala 1:1.000 o 1:2.000 su aerofotogrammetria nella quale si evidenzii l'intervento da realizzare in relazione al contesto in cui si inserisce;
- c) progetto del manufatto in scala adeguata con piante, sezioni e prospetti unitamente ad una relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico- costruttive dei materiali, degli elementi strutturali e delle finiture a firma di un tecnico abilitato;
- d) documentazione fotografica dei luoghi;
- e) Nulla Osta e/o autorizzazioni che si rendessero necessari in relazione all'incidenza del manufatto sui vincoli eventualmente presenti nell'area di intervento;
- f) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario, precedente stato dei luoghi;
- g) perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui alla precedente lettera e sul loro costo;

- h) polizza fidejussoria, bancaria, per l'importo della perizia di cui alla precedente lettera, o comunque fissata dall'Ufficio in relazione alla entità o consistenza delle opere, incrementata del 30%, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la dichiarazione di impegno di cui alla precedente lett. f);
- i) pagamento dei diritti di segreteria previsti per il permesso di costruire (tariffa minima).

2. Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'Ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica della avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario, precedente stato dei luoghi.

3. Qualora la struttura temporanea presenti caratteristiche ed aspetti ambientali, paesaggistici e/o estetici disarmonici in rapporto all'ambiente, o in contrasto con il pubblico decoro, l'autorizzazione deve essere negata.

Art. 8 – Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa per la struttura temporanea è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio del permesso.

2. Nel caso della sospensione di cui sopra l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione. Il provvedimento di cui sopra è adottato, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 9 – Manutenzione

1. Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio. Tutti gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non previamente autorizzati e tali da snaturare l'inserimento della struttura nel contesto urbano.

2. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con spese addebitate a totale carico del concessionario oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normative vigenti.

3. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

4. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

Art. 10 - Norme transitorie

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano alle strutture temporanee esistenti al momento della sua entrata in vigore; gli interessati devono richiedere la prescritta autorizzazione entro 60 giorni da tale data.

2. Qualora la richiesta non venga avanzata entro i termini di cui sopra ovvero l'autorizzazione non possa essere rilasciata per contrasto delle strutture con esigenze di tutela ambientale o di corretto uso del territorio,

le strutture stesse, previa diffida da parte dell'Amministrazione, devono essere rimosse a cura e spese del proprietario entro i termini stabiliti nella diffida medesima. Decorso inutilmente il termine di cui sopra strutture saranno considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio di cui alla LR 1/2005.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa esistente.

Art. 11 – Responsabilità e sanzioni

1. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione.

2. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale o eventualmente ad altre opere pubbliche, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario l'area secondo le indicazioni fornite dai servizi del comune.

3. Nel caso di omessa o tardiva richiesta della prescritta autorizzazione è applicata la sanzione amministrativa di Euro 500,00.

4. Le strutture temporanee autorizzate ai sensi del presente Regolamento e non rimosse entro i termini stabiliti nell'atto autorizzatorio o dal regolamento stesso sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio della L.R. 1/2005, nonché della Legge 28.2.1985 n. 47. In tal caso, il Comune provvederà ad escutere la fidejussione prestata ai fini della esecuzione in danno del soggetto inadempiente.